



PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO
“POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI E INTERVENTI MIRATI
AL SERVIZIO DEL CITTADINO CONSUMATORE”

INTERVENTO N. 3

“Osservatorio prezzi:

attività di monitoraggio per contrastare fenomeni di speculazione ai tempi del Covid-19”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l’associazione Federconsumatori Regione Veneto, con sede legale in via Fusinato, 34 – 30171 Mestre Venezia, codice fiscale 90020550274, di seguito denominata “Federconsumatori”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) la Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, assicurando nel contempo l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) con decreto del 12 febbraio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MISE”), in attuazione dell’art. 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ha determinato in 20 milioni di euro le risorse finanziarie destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro dei quali 791.959,00 euro destinati alla Regione, per la realizzazione di iniziative dirette all’assistenza, all’educazione, al supporto dei cittadini consumatori ed utenti;

C) con decreto del 17 giugno 2019, modificato con decreto del 26 luglio 2019 e con decreto del 31 marzo 2020 (di seguito: “*decreto direttoriale del 17 giugno 2019*”), il Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, ha specificato modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni;

D) con deliberazione n. 1451 dell’8 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con decreto del Ministero dello



Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, denominato “*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*”, articolato su quattro Interventi;

E) con nota prot. MISE n. 349453 del 12/12/2019, prot. Regione n. 538260 del 12/12/2019, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE ha comunicato che con proprio decreto datato 04/12/2019, registrato il 06/12/2019, n. 7922, è stato approvato il suddetto Programma Generale di Intervento;

F) con deliberazione n. 766 del 16 giugno 2020 la Giunta regionale ha approvato gli schemi di convenzione per l’attuazione degli Interventi n. 1, n. 2 e n. 4 del Programma Generale di Intervento;

G) con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del Programma Generale di Intervento, con particolare riferimento agli Interventi n. 1 e n. 3, tra i quali l’Intervento n. 3 “*Osservatorio prezzi: attività di monitoraggio per contrastare fenomeni di speculazione ai tempi del Covid-19*”, e gli schemi di convenzione per l’attuazione di detti Interventi;

H) con nota prot. MISE n. _____ del _____, prot. Regione n. _____ del _____, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE ha comunicato l’approvazione della suddetta rimodulazione del Programma Generale di Intervento;

I) la Regione, per la realizzazione dell’Intervento n. 3 del Programma Generale di Intervento, si avvarrà della collaborazione di Federconsumatori, come previsto dal Programma Generale di Intervento rimodulato approvato dal MISE;

J) le risorse finanziarie complessive disponibili per l’attuazione dell’Intervento n. 3 corrispondono a euro 20.000,00 e la sua realizzazione ha per obiettivo fornire ai cittadini consumatori strumenti finalizzati al monitoraggio e al contrasto dei fenomeni di distorsione del mercato generati dall’imposizione di prezzi sproporzionati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Soggetto attuatore

Federconsumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell’Intervento n. 3, denominato “*Osservatorio prezzi: attività di monitoraggio per contrastare fenomeni di speculazione ai tempi del Covid-19*”, nell’ambito del Programma Generale di Intervento “*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell’8 ottobre 2019 e rimodulato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila,00).

Ai sensi del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e nel rispetto delle indicazioni del MISE, per la realizzazione dell’Intervento n. 3 Federconsumatori potrà avvalersi delle associazioni provinciali responsabili degli sportelli Federconsumatori sul territorio del Veneto.



Articolo 2 – Oggetto

Federconsumatori attuerà i contenuti dell'Intervento n. 3 come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ e dai suoi allegati.

Articolo 3 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le attività dell'Intervento n. 3 dovranno essere completate entro il 30 giugno 2021, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi due per cause non dipendenti da Federconsumatori.

Alla luce di quanto previsto dal decreto del 31 marzo 2020 e dalla circolare n. 1/2020 dell'11 giugno 2020 del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, nonché alla luce della disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ivi richiamata e visto l'incerto evolversi della situazione epidemiologica, il termine di cui al comma precedente, nonché le modalità di svolgimento dell'Intervento, potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Federconsumatori, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 4 - Pubblicità

Federconsumatori provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Così come previsto dall'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del Programma Generale di Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 3 viene riconosciuto a Federconsumatori l'importo di euro 20.000,00 (ventimila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti categorie di spesa:

<i>C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:</i>	Euro	2.000,00
<i>C3. c) spese di retribuzione del personale dipendente:</i>	Euro	15.000,00
<i>C6. e) spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):</i>	Euro	3.000,00

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli Uffici competenti. Federconsumatori si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine comunica alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Si



195ee01e



impegna altresì a comunicare entro sette giorni alla Regione ogni eventuale variazione di tali dati.

Articolo 6 – Termini di erogazione

La Regione erogherà il contributo di 20.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

- a) su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
- a.1) un primo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 15 novembre 2020, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
 - a.2) un secondo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 28 febbraio 2021, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
 - a.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 30 giugno 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
- b) in alternativa, su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
- b.1) il 45% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:
 - b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
 - b.1.2) impegno a presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, nonché una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori, entro il 15 novembre 2020;
 - b.1.3) fideiussione bancaria a favore della Regione di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
 - la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione della parte dell'Intervento n. 3 affidata all'attuazione di Federconsumatori, nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ e dai suoi allegati;
 - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
 - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione;



195ee01e



- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 28 febbraio 2021, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;

b.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 30 giugno 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Federconsumatori, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento *“Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore”*.

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione

Federconsumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 3, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle *“Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione”* di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Federconsumatori saranno applicati i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti, con l'indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi all'Intervento n. 3 indicati nel medesimo Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, dovrà essere apposta, in modo chiaro e indelebile, la dicitura: *“Spesa relativa all'Intervento n. 3 del Programma Generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019”*, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.



Articolo 8 - Monitoraggio

Federconsumatori coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale di Intervento, come da art. 10 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, deliberazioni della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e n. _____ del _____ e relativi allegati.

A tal fine, salve le ulteriori attività di monitoraggio previste, decorsi quattro mesi dalla data di avvio dell'Intervento e comunque entro il 15 novembre 2020, trasmetterà un rapporto, sottoscritto dal legale rappresentante di Federconsumatori, recante i risultati raggiunti, con l'indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi all'Intervento n. 3 indicati nel medesimo Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

I competenti Uffici del MISE e della Regione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 in sede di verifica, potranno richiedere elementi informativi sullo stato di avanzamento dell'Intervento e documentazione sulla sua attuazione.

Per ogni evento relativo all'Intervento, quali lo svolgimento di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici o l'attivazione di sportelli o siti internet, Federconsumatori trasmetterà alla Regione, preventivamente e comunque con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo PEC o secondo le diverse modalità che saranno comunicate dai competenti Uffici della Regione, specifica comunicazione relativa a tema, data e luogo dell'evento, nonché copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato.

In occasione della realizzazione di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici Federconsumatori sottoporà ai partecipanti questionari relativi al gradimento per l'iniziativa e alla comprensione della tematica, nonché per la raccolta di eventuali suggerimenti utili ai fini del miglioramento dell'azione regionale a tutela dei consumatori. Federconsumatori fornirà alla Regione un resoconto dettagliato circa gli esiti di tali consultazioni.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Federconsumatori, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 9 – Commissione di verifica

Federconsumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale di Intervento, come da art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Federconsumatori osserverà quanto previsto dal decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e si atterrà alle indicazioni operative già condivise, nonché ad ogni



195ee01e



altra disposizione eventualmente emanata dal MISE o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

Articolo 11 – Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Federconsumatori, di restituire, con versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del MISE o della Regione o della Commissione di Verifica di cui all'art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

In ogni caso sarà disposta la revoca dell'intero importo del contributo assegnato, qualora l'Intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sia con riferimento ai risultati previsti.

Articolo 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Federconsumatori al registro regionale delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal registro regionale medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'Intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Federconsumatori di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.



195ee01e



Articolo 14 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è _____

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per Federconsumatori è _____

Articolo 15 – Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati

Ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, Federconsumatori è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet o analogo portale digitale le informazioni relative ai contributi ricevuti ai sensi della presente Convenzione. Federconsumatori si impegna ad effettuare la menzionata pubblicazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex DM 12 febbraio 2019 – Regione del Veneto".

Federconsumatori, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegna ad operare per la divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Articolo 16 - Registrazione

Le somme erogate a Federconsumatori rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data _____

Per la Regione del Veneto

Per Federconsumatori Regione Veneto



195ee01e

